



## **ORDINANZA MUNICIPALE** concernente gli esercizi pubblici e la ristorazione

Comune di Brusino Arsizio

Febbraio 2024

Il Municipio di Brusino Arsizio, richiamati

- la Legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione (Lear) del 15 marzo 2023 ed il relativo Regolamento del 07 giugno 2023 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)
- l'art. 107, 192 della Legge Organica Comunale (LOC) e art. 44 del Regolamento della Legge Organica Comunale (RALOC);
- l'art. 109 del Regolamento Comunale di Brusino Arsizio:

**emana**

le seguenti disposizioni concernenti gli esercizi pubblici e la ristorazione su suolo comunale.

### *CAPITOLO I* *Disposizioni generali*

#### **Art. 1 Disposizioni generali e definizioni**

1. La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio previsti dalla Lear, dal RLear e dalle altre leggi applicabili agli esercizi pubblici e di ristorazione.
2. Per le definizioni di esercizio pubblico, di gerente e di gestore si rimanda alle disposizioni della Lear e del RLear.

### *CAPITOLO II* *Competenze del Municipio*

#### **Art. 2 Competenze decisionali**

1. Il Municipio è competente per:
  - a) verificare la conformità strutturale dell'edificio alle vigenti normative pianificatorie, edilizie e ambientali (idoneità dei locali);
  - b) rilasciare le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari e le insegne secondo le normative cantonali e comunali vigenti (OM concernente la posa di impianti pubblicitari, insegne e cartelli del 30.01.2017);
  - c) controllare il rispetto degli orari di chiusura, coordinare eventuali chiusure comunicate qualora il servizio alla clientela non fosse garantito e concedere deroghe di orario per eventi o circostanze particolari;
  - d) rilasciare le autorizzazioni ed eventuali permessi speciali per manifestazioni o eventi particolari e per l'occupazione del suolo pubblico;



Comune di Brusino Arsizio

e) vietare la vendita di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni puntuali, allo scopo di prevenire violenza e disordini;

f) vigilare sul rispetto della quiete pubblica e ordinare le misure opportune per limitare le emissioni moleste;

g) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza.

2. Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione contestata.

### **Art. 3 Competenze di controllo delegate**

Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

a) esposizione degli orari;

b) età e numero degli avventori;

c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche;

d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio;

e) esposizione dei prezzi;

f) disposizioni sul fumo.

## *CAPITOLO III Compiti del Gerente*

### **Art. 4 Rispetto delle norme**

Nell'ambito delle sue attività, il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali vigenti e applicabili.

### **Art. 5 Obbligo di comunicazione**

1. In caso di assenza temporanea del gerente per un periodo fino a 30 giorni, il titolare è tenuto ad incaricare un sostituto e di darne immediata comunicazione al Municipio.

2. In caso di chiusura di un esercizio pubblico per più di 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio autorizzazioni e al Laboratorio cantonale.

3. Il gerente è tenuto a notificare al Municipio entro il 31 gennaio di ogni anno:

a) gli orari di apertura e chiusura;

b) i giorni di riposo settimanale;

c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

4. Gli esercizi pubblici sono tenuti a rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio. Eventuali modifiche devono essere comunicate dal gerente con almeno 10 giorni di anticipo.



### **Art. 6 Rispetto della quiete pubblica**

1. Richiamato il regolamento comunale di Brusino Arsizio, il gerente è responsabile della tutela della quiete pubblica sia all'esterno che all'interno del locale e gli è imposto l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela della quiete e dell'ordine pubblico.
2. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili non deve turbare la quiete pubblica. Dopo le ore 22.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, adattando il volume e nel rispetto della quiete notturna.
3. Il Municipio può autorizzare eccezioni per manifestazioni ed eventi puntuali e per giustificati motivi, quando il gerente ne fa richiesta scritta e motivata con almeno 10 giorni di preavviso.

## *CAPITOLO IV*

### *Orari, deroghe e permessi speciali*

### **Art. 7 Apertura e chiusura esercizi**

1. Gli esercizi pubblici e di ristorazione possono rimanere aperti dalle ore 05.00 alle ore 02.00. Il servizio all'interno e all'esterno dell'esercizio pubblico è comunque sempre tenuto al rispetto della quiete pubblica.
2. Il servizio all'esterno è in principio autorizzato secondo gli orari notificati. Il Municipio ha tuttavia facoltà di limitare l'orario del servizio all'esterno in caso di ripetuta turbativa della quiete pubblica notturna.
3. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

### **Art. 8 Deroghe di orario**

La deroga d'orario rappresenta un'autorizzazione eccezionale e può essere accordata dal Municipio unicamente per giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni puntuali, quali sagre, eventi ricreativi, culturali, musicali, politici, religiosi e sportivi, le feste, le fiere ed i mercati, preventivamente autorizzati dal Municipio.

### **Art. 9 Permessi speciali**

1. Il Municipio può rilasciare permessi speciali per la vendita di bevande alcoliche e/o cibi in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni puntuali di cui all'art. 6, cpv. 3 della presente Ordinanza. I permessi speciali vengono rilasciati agli organizzatori delle manifestazioni, sottostanno al prelievo di una tassa di Cancelleria e devono essere richiesti inoltrando domanda in forma scritta e motivata almeno 30 giorni prima della data in cui è prevista la manifestazione.
2. Al fine di prevenire problemi di ordine pubblico, il Municipio può vietare la vendita puntuale di bevande alcoliche nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni.



Comune di Brusino Arsizio

*CAPITOLO V  
Tasse e sanzioni*

**Art. 10 Tasse**

1. Il Municipio preleva una tassa di Cancelleria per tutti gli atti di sua competenza, calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite il cui costo orario è di CHF 100.00, ritenuto un minimo di fatturazione di CHF 20.00.
2. La tassa per una deroga di orario ammonta a CHF 50.00 per ogni ora supplementare.
3. La tassa per la concessione di permessi speciali ammonta a CHF 50.00 per ogni giorno di attività.
4. Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite il cui costo orario è di CHF 100.00, ritenuto un minimo di CHF 50.00.

**Art. 11 Sanzioni**

1. Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza secondo quanto previsto dalla procedura in materia di contravvenzioni ai sensi degli artt. 145 e ss. della LOC. L'importo massimo della contravvenzione si eleva a CHF 40'000.00.
2. Le altre infrazioni sono di pertinenza del Dipartimento preposto.
3. I permessi speciali e le deroghe di orario possono essere revocati dal Municipio in caso di ripetuta trasgressione e presentazione di false dichiarazioni, di perturbamento dell'ordine e della quiete pubblica, di mancato rispetto delle condizioni di concessione e di mancato pagamento delle tasse di autorizzazione.
4. La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento dell'autorizzazione.
5. Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione contestata.

*CAPITOLO VI  
Disposizioni finali*

**Art. 12 Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 07 febbraio 2024, per un periodo di 30 giorni. L'entrata in vigore è fissata per il **1. marzo 2024** e abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia d'esercizi pubblici. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione (art. 44 RALOC).

**PER IL MUNICIPIO**

La Sindaca  
Elena Polli



Il Segretario

Andrea Stephani

Brusino Arsizio, 07 febbraio 2024.  
Ris. Mun. 38/2024 del 05.02.2024.